



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 18 marzo 1968, n. 337, recante *“Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante”*;

VISTA la legge 29 luglio 1980, n. 390, recante *“Provvedimenti per i circhi equestri e lo spettacolo viaggiante”*;

VISTA la legge 30 aprile 1985, n. 163 e successive modificazioni, istitutiva del Fondo unico per lo spettacolo, ridenominato Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo ai sensi dell’art. 1, comma 631, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, concernente l’istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge del 1° marzo 2021, n. 22, convertito in legge 22 aprile 2021, n. 55, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* e, in particolare, l’art. 6, comma 1, in base al quale il *“Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”* è ridenominato *“Ministero della cultura”*;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente *“Legge di contabilità e finanza pubblica”* e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e successive modificazioni, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (2016/C262/01);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 marzo 2024, n. 57, recante il *“Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTO il decreto ministeriale 5 settembre 2024, n. 270, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura”*;

VISTO il D.M. 23 dicembre 2024, n. 463, recante *“Criteri e modalità per l’assegnazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul “Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo”*;

VISTO, in particolare, l’articolo 5 del D.M. 23 dicembre 2024, n. 463, rubricato *“Sistema di valutazione della domanda, determinazione e assegnazione del contributo”*;

VISTO il decreto direttoriale del 27 gennaio 2025, rep. n. 19 e, in particolare, l’articolo 2 che stabilisce per il triennio 2025/2027, il punteggio massimo attribuibile a ciascuno degli indicatori di cui all’allegato B del D.M. del D.M. 23 dicembre 2024, n. 463, con riferimento alla qualità artistica dei progetti relativi alle istanze di contributo, per gli ambiti e i settori previsti dal decreto stesso;



DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM

PEC: dg-s@pec.cultura.gov.it / PEO: dg-s@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

VISTO il D.M. 29 dicembre 2023, rep. n. 414, con il quale sono stati nominati i componenti della Commissione consultiva per il circo e lo spettacolo viaggiante, per la durata di tre esercizi finanziari a decorrere dall'anno 2024;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2025, recante il conferimento al dott. Antonio Parente dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione generale Spettacolo nell'ambito del Dipartimento per le attività culturali del Ministero della cultura, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2025 al n. 810;

VISTO il D.D.G. 19 giugno 2025, rep. n. 693, con il quale è stata disposta l'ammissione ai contributi a valere sul Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo per l'anno 2025, nell'ambito delle istanze relative al triennio 2025-2027, nonché l'assegnazione dei contributi per l'anno 2025 relativi alle *Tournée all'estero* del settore circo, di cui all'art. 46 del D.M. n. 463/2024;

VISTO il D.D.G. 14 luglio 2025, n. 950, recante l'ammissione al triennio 2025-2027 e all'annualità 2025 degli Organismi dell'ambito circhi e spettacolo viaggiante oggetto di transito ad altro settore dello stesso ambito o provenienti da altro ambito, sulla base delle valutazioni effettuate dalla competente Commissione consultiva ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale 23 dicembre 2024, n. 463;

VISTO il D.D.G. 23 luglio 2025, rep. n. 1137, con il quale sono stati assegnati i contributi a valere sul Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo, in relazione ai programmi delle attività circensi per l'anno 2025, relativi ai settori di cui agli artt. 33, 35 commi 1, 2 e 3, 36 commi 2 e 3 e 45 comprese le relative *"Prime istanze triennali"* del D.M. n. 463/2024;

VISTO il D.D.G. del 24 luglio 2025 n. 1152, con cui, all'art. 2, sono stati specificati i tetti di incremento, per il Circo, applicati ai contributi assegnati a favore degli organismi già finanziati nella precedente annualità, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto ministeriale 6 marzo 2025, n. 56 e dall'art. 53, comma 3, del decreto ministeriale 23 dicembre 2024, n. 463;

VISTI i consuntivi artistici di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del D.M. n. 463/2024 presentati dagli organismi dell'ambito circo e spettacolo viaggiante nel termine ivi previsto;

TENUTO CONTO di quanto previsto dall'art. 8 del D.M. n. 463/2024, che disciplina, al comma 1, lett. a), b), c) e d), i casi di decadenza o revoca del contributo annuale assegnato;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del D.M. 463/2024 *"Nel caso in cui il punteggio scenda sotto la soglia minima di ammissibilità, pari a dieci punti, il contributo già concesso è revocato per l'anno di riferimento e per i restanti anni del triennio"*;

ACQUISITA la valutazione di qualità artistica della Commissione consultiva per i circhi e lo spettacolo viaggiante, nelle sedute del 10 e 27 marzo 2026, in merito ai consuntivi artistici relativi ai settori del circo e dello spettacolo viaggiante, che ha confermato i punteggi assegnati a preventivo, così come riportati nei relativi verbali pubblicati sul sito internet istituzionale della Direzione generale Spettacolo e nelle schede dei punteggi allegate;

ACQUISITA, in data 14 aprile 2026, la valutazione telematica di qualità artistica da parte della Commissione consultiva relativa al consuntivo artistico di Projectshow s.r.l., di cui all'art. 36, comma 2, del D.M. 23 dicembre 2024, n. 463 *"Festival di circo a carattere competitivo - Prime istanze triennali"*, la quale ha ridotto alcuni punteggi di qualità artistica attribuiti a preventivo, con conseguente riduzione del punteggio complessivo a consuntivo, che non raggiunge la soglia minima di ammissibilità pari a 10 punti;



MINISTERO
DELLA
CULTURA



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

VISTO il D.D.G. 24 aprile 2026, n. 202, con il quale sono state approvate le determinazioni assunte dalla Commissione consultiva per i circhi e lo spettacolo viaggiante in relazione ai consuntivi 2025, e sono stati confermati i contributi definitivi determinati con D.D.G. 23 luglio 2025, rep. n. 1137 e con D.D.G. 19 settembre 2025, rep. n. 1424 per le Imprese di circo – “Prime istanze triennali”, di cui all’art. 35, comma 1, del D.M. n. 463/2024, e con D.D.G. 24 marzo 2026, n. 92;

CONSIDERATO che con il predetto decreto direttoriale, ai sensi dell’art. 6, comma 5, del D.M. 463/2024, sulla base delle determinazioni della competente Commissione consultiva, è stata disposta la decadenza dall’ammissione al triennio 2025/2027 e la revoca del contributo per l’anno 2025, assegnato in favore di Projectshow s.r.l.s., di cui all’art. 36, comma 2, del D.M. 23 dicembre 2024, n. 463 “Festival di circo a carattere competitivo “Prime istanze triennali”, per l’importo di € 13.120,00;

CONSIDERATO, altresì che, nella seduta del 13 maggio 2026, la Commissione consultiva, valutata l’istanza di riesame presentata da Projectshow s.r.l.s. e la relativa documentazione allegata, ha ritenuto che non sussistano elementi utili e nuovi necessari a modificare la determinazione assunta nella precedente riunione di cui al verbale n. 4 del 14 aprile 2026 e, pertanto, ha ritenuto di confermare il punteggio pari a 9, come riportato nel verbale n. 5 del 13 maggio 2026;

VISTO il ricorso presentato dinanzi al TAR Lazio da Projectshow s.r.l.s. per l’annullamento del suindicato provvedimento di decadenza e revoca;

VISTA l’ordinanza 7 settembre 2026, n. 4884, con cui il TAR Lazio ha ritenuto che *“il ricorso appaia assistito da adeguati profili di fumus e che, nel temperamento degli interessi coinvolti, l’istanza cautelare debba essere accolta ai fini del riesame e, pertanto, ferma restando l’efficacia del provvedimento impugnato, si dispone il riesame della posizione dell’odierna ricorrente da parte della resistente amministrazione ai fini dell’adozione di una nuova determinazione motivata sugli esiti della richiesta di chiarimenti del 27 marzo 2026 (doc. 6 allegato al ricorso), che tenga conto degli aspetti sopra evidenziati, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica della presente ordinanza”*;

CONSIDERATO che, nella seduta del 23 settembre 2026, la Commissione per i circhi e lo spettacolo viaggiante, al fine di dare esecuzione all’ordinanza del TAR Lazio n. 4884 del 7 settembre 2026, si è riunita per svolgere il riesame del consuntivo 2025 presentato da Projectshow s.r.l.s. e, sulla base delle valutazioni di qualità artistica riportate nel verbale n. 7 del 23 settembre 2026, in cui è stata evidenziata la procedura seguita nella valutazione dell’attività rendicontata per l’anno 2025, ha ritenuto di confermare il punteggio di qualità artistica pari a 9;

D E C R E T A

Art. 1

(Riesame consuntivo 2025)

1. Alla luce di quanto esposto in premessa, in conformità alla valutazione relativa alla qualità artistica espressa dalla Commissione consultiva per i circhi e lo spettacolo viaggiante, così come riportata nel verbale n. 7 del





Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

23 settembre 2023, in esecuzione dell'ordinanza del TAR Lazio n. 4884 del 7 settembre 2026, si conferma, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del D.M. 463/2024, la decadenza dall'ammissione al triennio 2025/2027 e la revoca del contributo per l'anno 2025, assegnato in favore di Projectshow s.r.l.s., di cui all'art. 36, comma 2, del D.M. 23 dicembre 2024, n. 463 "Festival di circo a carattere competitivo "Prime istanze triennali", per l'importo di € **13.120,00**, disposta con D.D.G. 24 aprile 2026, n. 202.

Art. 2

(Rimedi esperibili)

1. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, è ammesso Ricorso Straordinario entro 120 giorni. Detti termini decorrono dalla data di pubblicazione sul sito internet della Direzione generale Spettacolo del Ministero della cultura.

Art. 3

(Pubblicità e notifica)

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale della Direzione generale Spettacolo: <https://spettacolo.cultura.gov.it/>, unitamente al verbale della riunione della Commissione consultiva per i circhi e lo spettacolo viaggiante n. 7 del 23 settembre 2026, con valore di notifica nei confronti dell'organismo interessato.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Parente



ANTONIO
PARENTE
MINISTERO
DELLA
CULTURA
07.10.2026
12:05:43
GMT+02:00



MINISTERO
DELLA
CULTURA